

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

Regolamento per il riconoscimento
delle Associazioni Forensi a livello locale.

Deliberato in data 16 aprile 2018

1. Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (COA), in attuazione dei principi costituzionali e dell'art. 29 lett. b) della legge 247/2012 (Nuovo Ordinamento Forense) riconosce le Associazioni Forensi operative a livello locale, in aggiunta a quelle già riconosciute a livello nazionale ai sensi dei regolamenti attuativi emanati dal Consiglio Nazionale Forense.
2. Per essere riconosciute quali Associazioni Forensi operative a livello locale, le medesime devono avere sede nel circondario di Torino, essere presiedute da un avvocato, essere composte per almeno due terzi da avvocati ed avere almeno 40 iscritti. Le associazioni devono inoltre porsi come finalità statutaria il perseguimento di obiettivi di politica forense e degli interessi morali e materiali dell'Avvocatura e/o la formazione e l'aggiornamento permanente degli iscritti e devono essere organizzate secondo principi di democrazia interna.
3. Indipendentemente dal numero degli iscritti, sono riconosciute dal COA le sezioni locali delle Associazioni Forensi già riconosciute a livello nazionale e perciò inserite negli appositi elenchi pubblicati a cura del Consiglio Nazionale Forense.
4. Allo scopo di consentire la verifica del requisito numerico, entro il trentuno dicembre di ogni anno l'Associazione Forense già riconosciuta a livello locale per voce del suo Presidente comunica al COA il numero degli iscritti a tale data.
5. Il riconoscimento può essere revocato dal COA in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'associazione, in violazione di leggi, regolamenti e norme deontologiche, accertate dal COA.

Il riconoscimento può essere revocato anche se il requisito numerico di cui al punto 2 è venuto meno e non è nuovamente conseguito nel corso dell'anno successivo.

La revoca è deliberata dal COA previa contestazione del fatto ritenuto ostativo e concessione di congruo termine non inferiore a 10 giorni per le eventuali controdeduzioni.

6. Il COA pubblica l'elenco delle Associazioni Forensi dal medesimo riconosciute a livello locale, preferibilmente mediante inserimento sul sito internet istituzionale.